

Legge regionale 12 marzo 1993 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 15/06/1993

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, concernente le nomine di competenza regionale e disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.

TITOLO I

NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 1

Sostituzione dell' articolo 1 della legge regionale n. 75/1978

1. L'articolo 1 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 è sostituito dal seguente:

<< Art. 1

Principi generali

1. La presente legge disciplina le nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici, anche economici.

2. Il conferimento delle nomine e delle designazioni è effettuato, nel rispetto dei requisiti di capacità, esperienza e professionalità, secondo i criteri dell'avvicendamento e della non cumulabilità degli incarichi. >>.

Art. 2

Sostituzione dell' articolo 2 della legge regionale n. 75/1978

1. L' articolo 2 della legge regionale n. 75/1978 è sostituito dal seguente:

<< Art. 2

Sfera di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere regionale, nei casi di rappresentanza di

diritto in relazione a cariche già rivestite, nei casi di designazioni, previste dalla legge, che discendono da un rapporto di pubblico impiego. >>.

Art. 3

Sostituzione dell' articolo 3 della legge regionale n. 75/1978

1. L' articolo 3 della legge regionale n. 75/1978 è sostituito dal seguente:

<< Art. 3

Nomina di presidenti o vicepresidenti di enti ed istituti pubblici

1. La Giunta regionale, il Presidente della Giunta ed i singoli Assessori, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, alla nomina o designazione di presidenti o vicepresidenti di enti ed istituti pubblici, anche economici, trasmettono la relativa proposta al Consiglio regionale, corredata da una relazione illustrativa, con riguardo sia alla capacità, professionalità ed agli incarichi precedentemente svolti dal candidato, sia ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell' ente o istituto cui la proposta si riferisce. Da tale procedura sono escluse le nomine da effettuare su designazione, prevista per legge, da altri enti od organismi.

2. Alla relazione è allegato un curriculum del candidato, comprendente:

a) titoli di studio e professionali;

b) attività precedenti;

c) cariche pubbliche elettive o incarichi in organismi pubblici o a partecipazione pubblica precedentemente svolti o in svolgimento.

3. Sulle candidature presentate ai sensi del comma 1 esprime parere motivato la Giunta per le nomine integrata dalla Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità, o sua delegata.

4. Il parere di cui al comma 3 è espresso in relazione sia alla capacità del candidato che agli indirizzi di gestione indicati nella relazione illustrativa della candidatura.

5. Qualora il provvedimento di nomina disattenda il parere di cui al comma 4, l'organo che vi ha provveduto è tenuto a trasmettere alla Giunta per le nomine una relazione sui motivi della decisione assunta. >>.

Art. 4

Integrazione dell' articolo 5 della legge regionale n. 75/1978

1. All' articolo 5 della legge regionale n. 75/1978 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

<<La Giunta per le nomine, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione delle nomine di cui al primo comma, può chiedere, a maggioranza dei componenti, il riesame delle stesse. >>.

Art. 5

Sostituzione dell' articolo 7 della legge regionale n. 75/1978

1. L' articolo 7 della legge regionale n. 75/1978 è sostituito dal seguente:

<< Art. 7

Incompatibilità e cause ostative alla nomina

1. Alle cariche di cui all'articolo 3 non possono essere eletti o nominati:

a) i consiglieri regionali, i presidenti e gli assessori delle Province, i sindaci e gli assessori dei Comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti o coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene l'elezione o la nomina;

b) i dirigenti dell' Amministrazione regionale ai quali è conferito l' incarico di cui all' articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, o coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nei sei mesi antecedenti a quello in cui avviene l' elezione o la nomina;

- c) i funzionari statali o regionali preposti o assegnati ad uffici cui compete la vigilanza sugli enti o istituti interessati;
- d) coloro che ricoprono la carica di vertice a livello nazionale, regionale o provinciale in partiti o movimenti politici o sindacali;
- e) coloro che svolgono le funzioni di cui all' articolo 7, lettere e), f) e g), della legge 24 gennaio 1978, n. 14;
- f) coloro che, nell' anno precedente alla nomina o all' elezione, abbiano svolto le funzioni indicate all' articolo 8 in altri enti o istituti.

2. La sopravvenienza di una delle cause ostative previste dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica cui la nomina o elezione si riferisce.

3. Sono fatte salve le ulteriori incompatibilità stabilite dalle leggi vigenti. >>.

Art. 6

Integrazione della legge regionale n. 75/1978

1. Dopo l' articolo 7 della legge regionale n. 75/1978 sono aggiunti i seguenti articoli:

<< Art. 7 bis

Nomine negli enti privati a partecipazione regionale

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 7 si applicano anche per le nomine di cui all' articolo 8, primo comma, n. 2, quando trattasi di nomine riservate alla Regione ai sensi dell' articolo 2458 del codice civile.

2. Le disposizioni medesime si applicano per le candidature che l' Amministrazione regionale intende presentare negli organi delle società a partecipazione pubblica.

Art. 7 ter

Divieto di cumulo

1. Gli incarichi di cui agli articoli 3 e 7 bis non sono cumulabili.

Art. 7 quater

Rinnovo di incarichi

1. Fatto salvo quanto disposto dalla legge in materia di incompatibilità, gli incarichi di cui all' articolo 3 possono essere conferiti per non più di due mandati consecutivi.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di rinnovo.

Art. 7 quinquies

Comunicazione alla Presidenza

1. Coloro che sono stati nominati o designati ad una carica con la procedura di cui all' articolo 3 sono tenuti, entro dieci giorni dalla ricezione dell' avviso di nomina, a comunicare, per iscritto al Presidente della Giunta regionale, la propria accettazione, dichiarando nel contempo l' inesistenza delle cause ostative di cui all' articolo 7.

2. Qualora, successivamente alla nomina o alla designazione, sopravvenga una causa ostativa, l' interessato è tenuto a darne comunicazione immediata al Presidente della Giunta.

3. La mancanza o l' inesattezza delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, in qualsiasi momento accertata in contraddittorio con l' interessato, comporta la decadenza dall' incarico; alla dichiarazione di decadenza si provvede con le modalità previste per la nomina con esclusione del parere della Giunta per le nomine.

Art. 7 sexies

Revoca di incarichi

1. Le funzioni conferite ai sensi dell' articolo 1 possono essere revocate, con provvedimento dell' organo competente alla nomina, per gravi ragioni o per ripetuta inosservanza di disposizioni vigenti.

2. Quando la revoca riguardi nomine conferite ai sensi dell' articolo 3, sulla proposta

deve essere acquisito il parere della Giunta per le nomine. >>.